



## AVVERTENZE

La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato e deve essere direttamente presentata, personalmente o a mezzo di persona incaricata a un qualsiasi ufficio delle Imposte Dirette, IVA e Registro.

All'atto della presentazione della domanda deve essere esibito un documento di identità del richiedente.

La persona incaricata deve, inoltre, esibire un proprio documento d'identità; per le domande riguardanti i minori di anni quindici o i soggetti residenti all'estero, la persona incaricata deve esibire solo un proprio documento di identità.

Per la richiesta di aggiornamento dell'indirizzo deve essere allegato il certificato di residenza rilasciato dal Comune.

Apposite sanzioni sono previste a carico del richiedente nel caso di indicazione di dati falsi sulla presente domanda.

RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27/02/85 N.52

<b>CONSERVATORIA DI</b> .....
<b>ESTREMI DELL'ATTO</b> .....
<b>MOTIVO</b> .....
<b>ANNOTAZIONI</b> .....
.....

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello deve essere compilato con la massima cura, possibilmente a macchina o in stampatello.

Le notizie vanno riportate nella domanda senza alcuna abbreviazione (esempio: GIANCARLO o GIAN CARLO e non G. CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C. V. ecc.).

a) Cognome e nome devono essere trascritti senza l'indicazione dei titoli onorifici, di studio e di qualsiasi altra natura; le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.

b) Comune di nascita: indicare per esteso il Comune di nascita; nel caso in cui il luogo di nascita sia in uno Stato estero indicare tale Stato.

c) Provincia di nascita: indicare la sigla automobilistica (per ROMA = RM); in caso di nascita in uno Stato estero, indicare EE.

d) Data di nascita: deve essere trascritta in forma numerica; relativamente all'anno vanno indicate le ultime due cifre ( ad esempio 1942 = 42).

e) Residenza anagrafica o, se diverso, domicilio fiscale: il domicilio fiscale normalmente coincide con la residenza anagrafica; è diverso da questo se è stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria. Per i soggetti residenti all'estero, il domicilio fiscale è stabilito nel comune in cui si è prodotto il reddito o, nel caso di reddito prodotto in più Comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato; se non si è prodotto alcun reddito deve comunque essere indicato un recapito in Italia.

I **soggetti residenti all'estero** devono, **inoltre**, indicare sulla parte a loro riservata lo stato estero, la città e l'indirizzo.